



CORSO BASE DI FORMAZIONE

Osservatore Civico Europeo

CITTADINI ATTIVI PER L'AMBIENTE

NORMATIVA SULLA TUTELA AMBIENTALE; ASPETTI LEGALI
CONNESSI AD UN ILLECITO AMBIENTALE. LA LEGGE SUGLI ECO-REATI.

ESSERE CITTADINANZA ATTIVA: LO STRUMENTO DELLA PETIZIONE POPOLARE, ETC.

a cura di Avv. Valentina Stamerra

LE FONTI: DIRITTO INTERNAZIONALE

DICHIARAZIONE DI RIO DEL 1992

Introduce l'Obbligo di **prevenzione**, il principio di **precauzione**, il principio di chi **inquina paga**, riprende il principio di **sviluppo sostenibile** già introdotto dal Rapporto Brundtland dell'87 in grado di soddisfare le esigenze delle generazioni presenti senza compromettere il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future.

Introduce il principio della responsabilità diversificata (maggiore per i paesi che inquinano di più ed hanno maggiori risorse tecniche e finanziarie).

CONVENZIONI A TUTELA DI: Zone Umide (Ramsar 1971); Mare (Montego Bay 1982); Fascia di ozono (Vienna 1985); cambiamenti climatici (New York 1992); Biodiversità (convenzione sulla [...]1992); Contro la desertificazione (1994)

LE FONTI: DIRITTO INTERNAZIONALE

CONVENZIONE DI AARHUS 1998.

La convenzione di Aarhus, che l'Unione europea ha firmato nel 1998 e l'Italia ha recepito con Legge nel 1991 stabilisce che la «partecipazione del pubblico ai processi decisionali» è uno dei tre diritti garantiti al pubblico in campo ambientale. Gli altri due diritti sono il diritto all'accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche (ad esempio sullo stato dell'ambiente o della salute umana, se da esso influenzata) e il diritto all'accesso alla giustizia, qualora gli altri due diritti siano stati violati.

LE FONTI: IL TRATTATO FUNZIONAMENTO UNIONE EUROPEA (TFUE) AGGIORNATO CON I TRATTATI DI NIZZA E LISBONA

Trattato istitutivo UE (testo consolidato e aggiornato con i trattati di Nizza e Lisbona) artt. 4 lett. e), 11, 114, 177, Titolo XX Ambiente da artt. 191 a 193, 194.

Il principio dell'azione preventiva degli effetti nocivi sull'ambiente, in base al quale i principali interventi concernenti l'agricoltura, l'industria e le infrastrutture devono essere soggetti a VIA, VAS.

principio della precauzione è uno strumento di gestione dei rischi cui è possibile fare ricorso in caso di incertezza scientifica in merito a un rischio presunto per la salute umana o per l'ambiente derivante da una determinata azione o politica.

Il **principio «chi inquina paga»** è finalizzato a prevenire o altrimenti riparare il danno ambientale alle specie e agli habitat naturali protetti, all'acqua e al suolo. Gli operatori che esercitano talune attività professionali quali il trasporto di sostanze pericolose, o attività che comportano lo scarico in acqua, sono tenuti ad adottare misure preventive in caso di minaccia imminente per l'ambiente. Qualora il danno si sia già verificato, essi sono obbligati ad adottare le misure adeguate per porvi rimedio e a sostenerne i costi.

PROGRAMMAZIONE UE:

1. programmi di azione per l'ambiente

Dal 1973 la Commissione emana programmi di azione per l'ambiente (PAA) pluriennali che definiscono le proposte legislative e gli obiettivi futuri per la politica ambientale dell'Unione.

2. Strategie orizzontali

La più recente strategia di crescita dell'UE, la strategia Europa 2020, fissa tra l'altro l'obiettivo chiave relativo a clima ed energia, che è quello di dar vita a una «crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». Nell'ambito di tale strategia, l'iniziativa faro «per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse» indica la via da seguire per garantire una crescita sostenibile e suggerisce il passaggio a un'economia efficiente nell'utilizzo delle risorse e a basse emissioni di carbonio.

3. Strategie trasversali

Tutte le politiche dell'UE debbono tenere conto della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

FONTI UE SECONDARIE UE: Regolamenti, direttive e decisioni su inquinamento atmosferico; cambiamenti climatici; inquinamento delle acque; smaltimento e trattamento dei rifiuti; inquinamento acustico e tutela penale dell'ambiente.

LE FONTI: LA COSTITUZIONE ITALIANA

La nostra Costituzione garantisce la Tutela dell'ambiente con **gli artt. 9** «La Repubblica **tutela il paesaggio** e il patrimonio storico e artistico della Nazione»,

Art. 32 «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»

Art. 117 «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] **tutela dell'ambiente**, dell'ecosistema e dei beni culturali».

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

A conferma del fatto che questi articoli sono sufficienti a garantire costituzionalmente la tutela dell'ambiente si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 641 del 30 dicembre 1987: «nel nostro ordinamento giuridico la protezione dell'ambiente e la salubrità dell'ambiente è imposta da precetti costituzionali (artt. 9 e 32) ed assurge a valore primario e assoluto».

Art. 44 «Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà privata»

FONTI NAZIONALI

Nel nostro diritto interno le principali leggi sul diritto ambientale sono:

- alcuni articoli del Codice Civile (ad es 844 sulle immissioni e 2043 e ss. sulla responsabilità per i danni) e artt. del codice penale

Molte leggi speciali (spesso attuative di direttive UE) tra cui le più importanti sono:

- **A) Legge n. 349 del 1986**

E' la legge che istituisce, per la prima volta, il referente istituzionale in materia di ambiente, il Ministero dell'Ambiente. Definendo in via indiretta l'AMBIENTE ricomprendendo le condizioni ambientali, il patrimonio naturale nazionale e le risorse naturali.

B) Recepimento delle direttive comunitarie negli anni '90 tra cui importanti sono le Leggi in materia di rifiuti (D.Lgs. 22/97), la protezione degli habitat naturali della flora e della fauna (D.Lgs. 357/97).

- **C) Il Codice dei beni culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004)**
- **B) IL CODICE DELL'AMBIENTE (D. Lgs. n. 152/2006).**
- **Principi generali (art. 3ter-3 sexies).**
- **B1. principio di precauzione**
- **B2. principio dell'azione preventiva**
- **B3. principio del chi inquina paga**
- **B4. principio dello sviluppo sostenibile**

- **B5. principio di sussidiarietà e della leale collaborazione.** In base a tale principio anche le associazioni ambientaliste hanno considerevoli poteri: di accesso e partecipazione; di presentare denunce e osservazioni in caso di danno o minaccia di danno ambientale; di agire in giudizio (se hanno interesse che le legittimi alla partecipazione al procedimento amministrativo) per l'annullamento di atti e provvedimenti, avverso il silenzio inadempiuto del Ministero dell'Ambiente, per il risarcimento del danno subito a causa dell'eventuale ritardo nell'attivazione da parte del Ministero delle misure di precauzione, prevenzione e contenimento del danno [artt. 309 e 310].
- **B6. Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione .** In base a questo principio chiunque **senza dimostrare un interesse giuridicamente rilevante** può chiedere di accedere alle informazioni riguardanti l'ambiente ed il paesaggio. [attuazione della Conv. Di Aarhus].

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Nella procedura di VIA la valutazione sulla compatibilità ambientale di un determinato progetto è svolta dalla pubblica amministrazione, che si basa sia sulle informazioni fornite dal proponente del progetto, sia sulla consulenza data da altre strutture della pubblica amministrazione, sia sulla partecipazione del CITTADINI e dei gruppi sociali.

La VIA viene effettuata considerando i seguenti fattori ambientali, anche in correlazione tra di loro:

- essere umano, flora e fauna;
- suolo, acqua, aria, fattori climatici e paesaggio;
- beni materiali e patrimonio culturale;
- l'interazione tra essi.

LA PROCEDURA DI VIA

La valutazione d'impatto ambientale comprende:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (*screening*);
- b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (*scoping*);
- c) la presentazione e la pubblicazione del progetto; d) lo svolgimento di consultazioni;
- e) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- f) la decisione;
- g) l'informazione sulla decisione;
- h) il monitoraggio ambientale.

Un esempio attuale è la VIA da poco pubblicata in Gazzetta Ufficiale dalla Società petrolifera britannica per l'inizio delle trivellazioni nei nostri mari. La stessa può essere impugnata dai portatori di interessi (Enti Locali, Associazioni ambientaliste (preferibilmente iscritte al MIPAAF, privati portatori di interessi come operatori turistici, diving etc.). Un altro esempio di VIA nel nostro territorio è quella della TAP.

VALUTAZIONE STRATEGICA AMBIENTALE VAS

E' la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale.

Ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

La VAS si applica ai piani e ai programmi:

che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli.

Un esempio attuale di piano sottoposto a VAS è il Piano Paesaggistico Regionale (divenuto vigente a marzo 2015).

Un esempio di piano che sarebbe dovuto essere sottoposto a VAS (ma così non è stato) è il Piano del Commissario Silletti: che prevede di fatto un **cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari.**

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

L'AIA è un'autorizzazione all'esercizio **IPPC** (*integrated pollution prevention and control*), ovvero *integrata* nel senso che nelle relative valutazioni tecniche sono considerate congiuntamente tutte le diverse linee di impatto sull'ambiente dell'attività da autorizzare, nonché tutte le condizioni di vita dell'impianto (non solo a regime, ma anche nei periodi transitori e in fase di dismissione) perseguendo una prestazione ambientale ottimale.

Le categorie di attività soggette a AIA in sintesi sono:

Impianti di combustione con potenza termica di almeno 50 MW

Raffinerie

Cokerie

Impianti di produzione e lavorazione dei metalli di dimensione significativa

Industrie dei prodotti minerali di dimensione significativa

Impianti chimici

Impianti per la gestione di rifiuti di dimensione significativa

Altri impianti di potenziale significativo impatto, tra cui cartiere, concerie, macelli, allevamenti intensivi

Un esempio di AIA in Puglia molto problematica è l'ILVA di Taranto.

IL DANNO AMBIENTALE

L'ILLECITO CIVILE

Qualsiasi deterioramento SIGNIFICATIVO e MISURABILE, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

In particolare il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

- a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria (fauna selvatica, habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, aree naturali protette). Art.300 c.2, lett. b).
- b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate. Art. 300 c.2, lett. c).
- c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali. Art.300 c.2, lett. d).
- d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

Responsabilità OGGETTIVA:

Per il danno causato dalle specifiche attività professionali elencate nell'all. 5 parte IV Codice Ambiente (es. gestione rifiuti, scarichi di sostanze, fabbricazione di sostanze pericolose etc.

Responsabilità per DOLO o COLPA:

Per il danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle di cui sopra e a QUALSIASI MINACCIA imminente di tale danno derivante dalle suddette attività.

OBBLIGHI:

Appena insorge un RISCHIO DI DANNO l'operatore deve:

- darne avviso all'Autorità competente ;
adottare MISURE di prevenzione;

B) Quando si è verificato un DANNO l'operatore deve:

Adottare iniziative per contenere, limitare, gestire

Adottare misure di ripristino

- Risarcire il danno in forma specifica o per equivalente

DIRITTI:

A) Dello STATO (Ministero Ambiente) o enti locali competenti:

- **di esigere i comportamenti di cui sopra**
- **di ordinare misure aggiuntive**
- **di chiedere il risarcimento del danno (con ordinanza o giudizialmente=-**

B) CITTADINI:

(persone fisiche o giuridiche che subiscono il danno o che vantano un interesse ad intervenire nel procedimento di adozione delle misure di prevenzione, precauzione e ripristino)

- **di presentare denunce e osservazioni**
- **di chiedere l'intervento dello Stato (il Ministero ha l'obbligo di istruire e rispondere con provvedimento motivato)**
- **di chiedere i danni allo Stato a causa dell'eventuale ritardo nell'attivare le misure di prevenzione e di contenimento.**
- **di agire avverso il silenzio inadempimento del Ministero**
- **di agire per l'annullamento di atti adottati in violazione del Codice dell'ambiente.**

L'ILLECITO PENALE

- **A) CODICE PENALE**

Il codice penale contiene numerosi articoli che tutelano direttamente o indirettamente il bene giuridico ambiente.

Le più importanti sono tra i delitti:

L'incendio, l'inondazione, frana o valanga, disastri dolosi, epidemia, avvelenamento acque o sostanze alimentari, delitti colposi di danno, diffusione di una malattia delle piante o degli animali (dolosa o colposa), deviazione delle acque, danneggiamento, uccisione o danneggiamento animali.

Tra le contravvenzioni:

uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali e vegetali protette, danneggiamento al patrimonio archeologico, storico, artistico della nazione, distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

- **B) CODICE AMBIENTE**

Norme contravvenzionali a tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche (art. 137).

Norme contravvenzionali a tutela della gestione dei rifiuti (Artt. 255 -266)

Norme contravvenzionali a tutela dell'aria e per la riduzione delle emissioni in atmosfera.

C) LEGGE ECO-REATI (L. N.68 DEL 25/05/2015)

La Legge sugli ECO-REATI, dando attuazione alla Direttiva 2008/99/CE introduce nel libro secondo del codice penale il nuovo Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), composto da 13 articoli.

Il Titolo prevede sei nuovi **delitti**:

1) INQUINAMENTO AMBIENTALE (articolo 452-bis), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, **abusivamente**, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (primo comma).

Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

E' punito anche se colposo e anche se di pericolo (con pene diminuite).

2) MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DEL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE (articolo 452-ter) che prevede per l'inquinamento ambientale aggravato dall'evento un catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto.

Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.

3) DISASTRO AMBIENTALE (articolo 452-quater), che punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, **abusivamente**, cagiona un disastro ambientale.

Il delitto è definito, alternativamente, come:

- un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

E' punito anche se colposo e anche se di pericolo (con pene diminuite).

4. TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (articolo 452-sexies), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività» (primo comma).

Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti nel caso in cui si realizzi il danno:

la pena è aumentata quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

se dal fatto deriva poi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

5) IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (articolo 452-septies), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificialmente lo stato dei luoghi.

6) OMESSA BONIFICA (articolo 452-terdecies), che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità. La nuova fattispecie non pare sovrapporsi a quella di cui articolo 257 del Codice dell'ambiente, che prevede una contravvenzione (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) per chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica.

AGGRAVANTI

Il nuovo articolo **452-octies** del codice penale prevede poi circostanze aggravanti nel caso di commissione dei nuovi **delitti contro l'ambiente in forma associativa**.

Il successivo **452-novies** introduce una nuova circostanza definita "**aggravante ambientale**", che prevede un aumento di pena (da un terzo alla metà) quando un qualsiasi reato venga commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, dal Codice dell'ambiente o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

E' previsto che chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla metà a due terzi (ART.452-decies)

CONFISCA

In caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo nonché per i reati associativi finalizzati alla commissione dei nuovi reati ambientali previsti dal titolo VI-bis, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo.

PRESCIZIONE

L'articolo 1, comma 6, modifica l'articolo 157 del codice penale, prevedendo il **raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i nuovi delitti contro l'ambiente**.

LE CRITICHE L'avverbio abusivamente nei primi due delitti subordina la punibilità ad una mancanza di autorizzazione o ad un comportamento difforme dall'autorizzazione
Nel primo delitto gli aggettivi significativi e misurabili rischiano il vaglio della Corte Costituzionale per indeterminatezza.

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE CIVICA – LA CARTA EUROPEA DELLA CITTADINANZA ATTIVA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE IN ITALIA

1. *Diritto di intervento*

- presentazione di denunce e osservazioni in caso di danno o minaccia di danno[art. 309 Cod. Ambiente] ;
- **Azioni giudiziarie per:**
 - annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione della legge
 - avverso il silenzio della PA (ad es. diniego accesso agli atti)
 - risarcimento del danno subito a causa dell'eventuale ritardo nell'attivazione da parte della PA di misure di prevenzione e precauzione in tema ambientale.
 - **azione popolare suppletiva:** è l'azione alla esperibilità della quale sono legittimati i cittadini di un Comune che hanno facoltà di sostituirsi alla legale rappresentanza dell'ente per fare valere nei confronti di un terzo un diritto o un interesse radicato in capo all'ente stesso. L'azione del cittadino supplisce quindi l'inerzia dell'Amministrazione istituzionalmente tenuta alla tutela di determinati interessi o diritti. [l'art. 7 l. 8 giugno 1990, n. 142].
 - **azione popolare correttiva:** è diretta contro la P.A., in quanto tende a correggere errori e illegittimità poste in essere dalla P.A. Stessa (nel nostro ordinamento sono previste solo quelle in materia di ineleggibilità , in materia di operazioni elettorali e sulle istituzioni di beneficenza).

2. Diritto di svolgere attività di prevenzione

Se i cittadini denunciano un rischio di qualsiasi tipo alle istituzioni pubbliche, queste ultime devono a loro volta intervenire per impedire che quel rischio si concretizzi

- Richiesta di intervento statale per fini di tutela ambientale (la PA è tenuta a prendere in considerazione, rispondere, informare agire se necessario. Se tarda nel farlo il cittadino può chiedere i danni);

3. Diritto di consultazione: di partecipare a tutte le consultazioni pubbliche.

4. Diritto di accesso

In via generale il cittadino o l'associazione devono dimostrare di avere "*un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*" [art. 22 L. 241/1990].

In materia ambientale non è necessario dimostrare tale interesse.

5. Diritto di valutazione

Il cittadino può partecipare ed esprimere le proprie valutazioni (che devono essere tenute in conto) nei procedimenti amministrativi (anche complessi come le AIA, VIA, VAS etc) in cui dimostri di avere un interesse (come per il diritto d'accesso).

In materia ambientale non è necessario dimostrare tale interesse.

6. Diritto ad un'interlocuzione qualificata

Hanno il diritto di dialogare e collaborare con pubblici ufficiali o rappresentanti di istituzioni adeguatamente qualificati.

Le P.A. hanno istituito gli URP (Uffici Relazioni con il Pubblico).

Altri strumenti

La Petizione Popolare. E' prevista dall'art. 50 Cost. << Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità >>. Possono essere: **precettistiche**, se invogliano il legislatore ad approvare delle norme che colmino un vuoto legislativo [proposta di legge popolare: 50.000 firme, autenticate e validate dalla Cassazione. Gli Enti locali hanno i loro regolamenti con il numero e le procedure ad hoc]; di **sensibilizzazione**, se hanno lo scopo di focalizzare l'interesse del destinatario su una particolare tematica [non devono essere autenticate, né vidimate. Nei regolamenti di Senato Camera, ma anche nei regolamenti degli enti locali sono previste le modalità di presentazione delle petizioni di sensibilizzazione]

abrogative, se invogliano il legislatore ad abrogare una determinata norma giuridica [per indire un referendum abrogativo occorrono 500.000 firme autenticate e vidimate dalla Cassazione].

REFERENDUM

La Costituzione italiana prevede numerosi tipi di referendum: quello abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (art. 75) – è chiesto da 500.000 elettori o 5 consigli regionali, quello sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138), quello riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni (art. 132, c. 1), quello riguardante il passaggio da una Regione a un'altra di Province o Comuni (art. 132, c.2). Inoltre prevede, all'art. 123 c. 1, che gli statuti regionali regolino l'esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione.

Gli Statuti degli Enti locali prevedono molti altri tipi di referendum su materie di loro competenza.

DIFENSORE CIVICO è una figura di garanzia a tutela del cittadino, che ha il compito di accogliere i reclami non accolti in prima istanza dall'ufficio reclami del soggetto che eroga un servizio. In Italia è rimasto quello regionale e quello bancario. E' stato soppresso nel 2010 nei Comuni.